

# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

## DELIBERAZIONE n. 87 del 15/09/2014

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO RINUNCIA GESTIONE PALESTRA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA ALDO MORO DA PARTE DELLA SOC. VICOLO DEL VENTO SRL; APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MANERBIO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - UISP MANERBIO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.27 DEL 14.12.2006 DELLA PALESTRA.

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di settembre, alle ore 15:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR	X	

Totale 6	Totale 0
----------	----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- che il Comune di Manerbio è proprietario della palestra sita in Manerbio – P.zza Aldo Moro, adiacente alla piscina comunale, con relativi spogliatoi;
- che detta palestra è stata affidata in gestione alla società Vicolo del Vento srl, congiuntamente alla piscina comunale, al bar, ristorante, campi da tennis ed ex campo bocce, con contratto registrato in data 15.07.2010, decorrente dal 01.06.2010 al 31.05.2025;
- che la società Vicolo del Vento srl, con nota n. 9223 del 24.06.2014, ha dichiarato di rinunciare alla gestione della palestra a decorrere dal 1 agosto 2014, rimettendo l'immobile nella disponibilità del Comune;

CONSIDERATO che con nota del 04/09/2014, prot. 12895, l'Associazione Polisportiva UISP nella persona del presidente Rino Alessandrini, ha manifestato la volontà di poter gestire la palestra suddetta;

APPURATO che vi sono le condizioni per poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.27 del 14.12.2006, dal momento che trattasi di impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui;

RITENUTO pertanto:

- procedere all'affidamento in concessione della suddetta palestra all'Associazione Polisportiva UISP, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.27 del 14.12.2006;
- di regolamentare i rapporti tra Comune e Associazione sportiva tramite apposita Convenzione il cui schema, ritenuto meritevole di approvazione, è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di precisare che la durata della concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/05/2025;
- di consentire al gestore della piscina comunale l'utilizzo della palestra, per tutta la durata della concessione, nel periodo estivo, di mattina, dalla metà di giugno alla fine di agosto, per l'accoglienza dei ragazzi che partecipano al corso di nuoto, previo pagamento di eventuali costi vivi e/o rimborso utenze;

VISTO lo schema di convenzione redatto dall'Ufficio Tecnico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e considerato degno di approvazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. DI prendere atto che la società Vicolo del Vento srl, con nota n. 9223 del 24.06.2014, ha dichiarato di rinunciare alla gestione della palestra di P.zza Aldo Moro, a decorrere dal 1 agosto 2014, rimettendo l'immobile nella disponibilità del Comune;
2. DI affidare all'Associazione Polisportiva UISP di Manerbio, la concessione della palestra di P.zza Aldo Moro, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.27 del 14.12.2006, la quale ha accettato le condizioni previste nell'allegato schema di convenzione;
3. DI approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Manerbio e l'Associazione Polisportiva UISP, per la concessione della palestra di P.zza Aldo Moro, redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.27 del 14.12.2006, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/05/2025;
4. DI dare atto che il gestore della Piscina Comunale avrà diritto all'utilizzo della palestra per tutta la durata della concessione, nel periodo estivo, di mattina, dalla metà di giugno alla fine di agosto, per l'accoglienza dei ragazzi che partecipano al corso di nuoto, previo pagamento di eventuali costi vivi e/o rimborso utenze;
5. DI autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della Convenzione agli adempimenti successivi;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## Proposta di Delibera della Giunta Comunale

**OGGETTO: PRESA D'ATTO RINUNCIA GESTIONE PALESTRA COMUNALE  
UBICATA IN PIAZZA ALDO MORO DA PARTE DELLA SOC. VICOLO DEL VENTO  
SRL; APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI  
MANERBIO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - UISP  
MANERBIO PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 5  
DELLA L.R. N.27 DEL 14.12.2006 DELLA PALESTRA.**

### PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

favorevole sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 12/09/2014



La Responsabile di Area  
Arch. Maria Vittoria Tisi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Tisi", written over the printed name.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Samuele Alghisi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI  
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 23/09/2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino


---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---



COMUNE DI MANERBIO  
Provincia di Brescia

Allegato delibera G.C.  
n. 87 del 15/09/2014

Schema di convenzione per la concessione  
della palestra di P.zza A.Moro

Il Segretario Generale  
Dott. Salvatore Tarantino



N. \_\_\_\_\_ Reg. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

**CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI**

**DELL'ART. 5 DELLA L.R. N.27 DEL 14.12.2006 DELLA PALESTRA**

**UBICATA IN PIAZZA ALDO MORO**

L'anno duemilaquattordici il giorno \_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_ (-----).

Presso la residenza municipale del Comune di Manerbio, in Piazza C.

Battisti, n. 1.

Innanzi a me dott. Tarantino Salvatore, Segretario Comunale del Comune di

Manerbio, sono presenti:

- Sig.ra Tisi Maria Vittoria, nata a Montichiari (Bs) il 19.01.1967, che nella

sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, interviene nel presente atto

nell'esclusivo nome, conto ed interesse del **Comune di Manerbio** con sede

in Piazza C. Battisti, n.1, come da decreto del Sindaco n. 222 del 08.01.2014,

codice fiscale 00303410179;

- Sig. Alessandrini Rino, nato a \_\_\_\_\_ (--) il \_\_\_\_\_,

residente a Manerbio (Bs), in via Duca D'Aosta, n. 6-, codice fiscale: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in qualità di Presidente della Associazione Sportiva

Dilettantistica - Polisportiva UISP Manerbio, con sede a Manerbio (BS) via -

\_\_\_\_\_ - codice fiscale 02149190171 e partita iva

01885550986.

I componenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo

con questo atto convengono quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto della concessione**

La presente concessione riguarda la gestione della palestra comunale ubicata in Piazza A. Moro, adiacente alla piscina, con relativi spogliatoi. I locali sono evidenziati nelle allegate planimetrie allegato A.

L'incarico di gestione viene effettuato tramite affidamento diretto agli utilizzatori degli impianti, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n.27 del 14.12.2006, dal momento che trattasi di impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui.

#### **Art. 2**

##### **Destinazione dei locali**

La destinazione dei locali sopra indicati è la seguente: palestra per l'esercizio di attività sportive amatoriali e ricreative.

Non sono ammesse altre attività non esplicitamente autorizzate.

#### **Art. 3**

##### **Consistenza dei locali**

I locali evidenziati con contorno rosso nelle planimetrie allegate di cui al precedente punto 1 fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Manerbio.

I locali non potranno essere destinati ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili.

L'unità immobiliare oggetto della concessione, è nel dettaglio così composta:

- palestra ubicata al piano terra, per una superficie netta di mq. 325, con accesso da piazza A. Moro;
- spogliatoi uomini con servizi igienici;



- spogliatoi donne con servizi igienici;
- locale ripostiglio posto al piano superiore.

#### **Art. 4**

##### **Inizio e durata della concessione**

La concessione dei locali avrà decorrenza dalla data di inizio gestione -----  
----- e scadenza al 31.05.2025.

Il Concessionario è a perfetta conoscenza e ne dà così esplicitamente atto che la presente concessione non rientra fra i contratti di locazione nè fra i contratti di affitto di azienda. La cessazione alla scadenza avverrà senza necessità di disdetta ed il concessionario, senza indugio e senza nulla poter richiedere e/o pretendere dal concedente a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione; dovrà restituire al Concedente i locali, gli arredi e quant'altro contenuto negli inventari iniziali e successivamente aggiornati, perché il concedente medesimo venga reintegrato nel pieno possesso dei locali stessi con relative strutture.

#### **Art. 5**

##### **Consegna dei locali**

I locali e quant'altro contenuto nell'Allegato 2A vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano. Il concessionario dovrà provvedere alla eventuale riparazione e/o acquisto delle attrezzature inefficienti senza nulla pretendere dal Comune di Manerbio.

Rimane a carico del concessionario la richiesta di autorizzazioni amministrative, sanitarie, di pubblica sicurezza e/o di quant'altro necessario per l'esecuzione di eventuali opere funzionali all'uso stabilito, senza che l'assegnazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del

Comune di Manerbio o di altri Enti Pubblici.

Il Concessionario rimane consegnatario dei locali oggetto della presente concessione quali risultano dal verbale di consegna che verrà redatto in contraddittorio fra le parti alla consegna dei locali.

Alla scadenza della concessione, i locali, gli arredi e quant'altro contenuto negli elenchi, salva la normale usura, dovranno essere riconsegnati nel pieno possesso del concedente, senza alcun onere ed obbligo di indennità ovvero di rimborso alcuno a carico di quest'ultimo.

#### **Art. 6**

##### **Utilizzazione dell'impianto sportivo**

L'impianto dovrà essere utilizzato per la specifica destinazione sportiva per cui è stato realizzato. La società concessionaria, a fronte degli obblighi previsti dalla presente convenzione, potrà utilizzare gli impianti sportivi per la preparazione atletica, gli allenamenti e lo svolgimento di corsi organizzati dalle associazioni e per manifestazioni varie.

Le richieste di utilizzo degli impianti dovranno pervenire alla Concessionaria da parte delle varie associazioni sportive interessate entro il 20 Giugno di ogni anno, al fine di verificare la disponibilità ad accogliere altre ulteriori richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di disporre gratuitamente degli impianti per manifestazioni da essa organizzate, promosse o patrocinate per complessivi giorni 15 per ciascun anno, anche non continuativi, sentita preventivamente la Concessionaria in ordine a impegni propri o assunti.

L'Amministrazione Comunale comunicherà alla Concessione almeno 15

giorni prima la data ed il responsabile della manifestazione.

#### Art. 7

#### Oneri a carico del concessionario

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate al precedente articolo 6.

Il Concessionario è tenuto ad intestarsi le utenze relative ai consumi di acqua, luce e gas.

Il Concessionario si impegna a custodire i locali e ad eseguire a proprie spese i lavori di manutenzione ordinaria degli stessi previo accordo con l'Ufficio

Tecnico del Comune di Manerbio. Verrà effettuato un sopralluogo con il

Concessionario per verificare la tipologia degli eventuali interventi di

carattere ordinario da eseguire. Il Concessionario è obbligato ad eseguire gli

interventi concordati entro i termini previsti dalle parti. In caso di mancata

realizzazione dei suddetti interventi ordinari concordati il Comune di

Manerbio provvederà a comunicare al concessionario la contestazione di

addebito assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o

controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il

concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o

controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad

escludere la sua responsabilità, il Comune di Manerbio disporrà l'esecuzione

d'ufficio dei lavori prelevando l'importo corrispondente dalla cauzione

contrattuale dandone successiva notizia al concessionario, e assegnandogli

un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione

nell'importo originario. Tutti gli interventi di adeguamento o di

manutenzione ordinaria da effettuarsi nei locali dovranno essere

preventivamente autorizzati.

Il Concessionario si impegna a consentire al gestore della piscina comunale l'utilizzo della palestra, per tutta la durata della concessione, nel periodo estivo, di mattina, dalla metà di giugno alla fine di agosto, per l'accoglienza dei ragazzi che partecipano al corso di nuoto, previo pagamento di eventuali costi vivi e/o rimborso utenze.

#### **Art. 8**

##### **Opere di manutenzione ordinaria**

Sono a carico del Concessionario le opere di manutenzione ordinaria, che sono necessarie per mantenere gli impianti, le attrezzature e gli immobili nelle condizioni di efficienza accertata al momento della consegna.

Sono a carico del Concessionario anche le spese di acquisto di eventuali materiali e attrezzature da utilizzare per la pulizia e la manutenzione ordinaria degli impianti.

#### **Art. 9**

##### **Opere di manutenzione straordinaria**

Le proposte di interventi di manutenzione straordinaria alla struttura o di realizzazione di nuove opere, con indicazione del relativo grado di priorità, devono pervenire all'Amministrazione Comunale da parte del Concessionario entro il 30 giugno di ogni anno.

Le opere di manutenzione straordinaria degli impianti sono quantificati ed eseguiti a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sempre che la necessità di tali interventi non sia derivante da mancata od imperfette esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione oppure da comportamenti imputabili al Concessionario o ai suoi dipendenti o a terzi; in

tali casi gli interventi di manutenzione straordinaria sono eseguiti a cura del Comune ed a spese della società concessionaria, secondo disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale ed entro il termine stabilito dalla stessa, ferma restando la facoltà della società medesima di rivalersi sui diretti responsabili.

#### **Art. 10**

##### **Interventi di miglioria**

Il Concessionario, nell'ambito della presente convenzione, può proporre all'Amministrazione Comunale interventi di miglioria degli impianti. Le proposte di intervento dovranno pervenire entro il 30 Giugno di ogni anno. Qualora ritenuti meritevoli di approvazione, il costo di tali interventi sarà a carico del Concessionario. Il Concessionario è tenuta a presentare a fine lavori il Certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato concordato con il Comune.

#### **Art. 11**

##### **Osservanza di leggi e regolamenti**

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi e i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale viene disposta la concessione dei locali. Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rispettare, nei confronti del personale dipendente utilizzato nello svolgimento dell'attività, le disposizioni normative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi e gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

#### **Art. 12**

### **Controlli e penalità**

Il Comune di Manerbio ha la facoltà di effettuare controlli sull'andamento della gestione del Concessionario.

Ogni inadempimento degli obblighi assunti con la presente concessione comporterà l'applicazione di una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni inadempimento accertato. Le penalità di cui ai precedenti commi saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte dell'Amministrazione da comunicare al concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Comune di Manerbio procederà senza indugio all'applicazione della penalità prelevando l'importo corrispondente dalla cauzione contrattuale e a darne notizia al concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

### **ART. 13**

#### **Responsabilità e Assicurazione**

Il concessionario, per tutta la durata della concessione è tenuto a rispondere dei danni causati ai locali ed a terzi, anche se gli eventi dannosi fossero imputabili al personale ed ai fornitori in genere. Allo scopo, il concessionario dovrà contrarre, con oneri a proprio carico, all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione, idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi per danni a terzi, compreso il Comune di Manerbio, con massimale di almeno € 500.000,00. Ogni responsabilità comunque inerente e dipendente

dalla gestione dell'attività è esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del concessionario che pertanto tiene il concedente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocati.

#### **Art. 14**

##### **Subconcessione e destinazione d'uso dei locali**

E' vietata la subconcessione, anche temporanea, dei locali oggetto della concessione. E' fatto divieto al Concessionario di adibire i locali a scopi ed attività diverse da quelle consentiti e previste dalla presente concessione. Il Comune di Manerbio si riserva, pertanto, la facoltà di visitare i locali oggetto di concessione in qualunque momento senza necessità di preavvisare il concessionario.

#### **Art. 15**

##### **Revoca**

La presente concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio del Concedente per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, senza obbligo di risarcimenti od indennizzi di sorta.

La presente concessione può inoltre essere revocata qualora ricorrano gravissimi motivi di pubblica utilità.

#### **Art. 16**

##### **Decadenza**

La presente concessione decade a seguito di:

- subconcessione dei locali;
- grave deperimento della struttura per fatti imputabili al concessionario,;
- mancato reintegro della cauzione nei termini assegnati;

- mancato avvio dell'attività entro il termine di cui al precedente art. 6.

Al verificarsi di una delle ipotesi sopra contemplate, verrà adottato dal Concedente il provvedimento di decadenza che sarà comunicato al Concessionario con nota raccomandata r.r., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo legge n. 15/2005. In tale provvedimento si esporranno le ragioni per le quali si procede alla decadenza e si assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a giorni 30 (trenta), per presentare scritti e/o memorie difensive. Alla pronuncia di decadenza, nei termini temporali nella stessa indicati, consegnerà il ripristino del Concedente nella piena disponibilità e nel pieno possesso dei locali oggetto di concessione, con incameramento del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di qualsiasi danno derivante a qualunque titolo al concedente ed altresì salvo ed impregiudicato ogni diritto del concedente conseguente alla pronuncia di decadenza.

#### **Art. 17**

##### **Rinuncia del concessionario**

Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione in qualsiasi momento con preavviso almeno di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 18**

##### **Cauzione**

Il Concessionario ha prestato, all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare, una cauzione valevole sino a 6 mesi oltre la scadenza della concessione per l'importo pari a €. 5.000,00 a garanzia dell'esatto



adempimento degli obblighi del presente disciplinare.

Detta cauzione è stata costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria. La fideiussione bancaria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione, sino all'intervenuta regolare riconsegna dei locali al concedente da parte del concessionario. Il concessionario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal concedente.

#### **Art. 19**

#### **Definizione delle Controversie**

E' esclusa la competenza arbitrale e le eventuali controversie derivanti dal presente atto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Brescia.

#### **Art. 20**

#### **Elezione di domicilio**

Per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, concernente la convenzione ed eventuali contestazioni ad esso relative, il Concessionario elegge domicilio in Manerbio.

#### **Art. 21**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

#### **Art. 22**

**Spese**

Tutte le spese conseguenti e inerenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa.

La registrazione del contratto viene fatta a cura del Concessionario in caso d'uso.

**Art. 23**

**Trattamento dei dati personali (D.LGS 196/2003)**

I dati personali raccolti con il presente contratto sono acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, nonché delle disposizioni regolanti l'attività del Servizio Appalti del Comune di Manerbio. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per il corretto sviluppo dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento. Il titolare della banca-dati in cui confluiranno i dati raccolti è il Comune di Manerbio, con sede in Piazza Cesare Battisti n.1 - 25025 Manerbio (Bs).

Richiesto io segretario generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia su n. diciotto pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Comune di Mnaerbio**

Arch Maria Vittoria Tisi

**Per l' Associazione Sportiva Dilettantistica - Polisportiva UISP Manerbio**

Rino Alessandrini

**Segretario Comunale del Comune di Manerbio**

dott. Salvatore Tarantino